



COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

ORDINANZA N. 99/2009

Oggetto :

Disposizioni per l'adeguamento alle nuove norme in materia di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente previste dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Verifica situazione economica.

IL SINDACO

Premesso che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223 prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che stabilisce la propria dimora abituale in un comune;

Preso atto di quanto novellato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ;

Ravvisata la necessità, a fronte della sopra citata recente normativa, di fissare alcune disposizioni che si ritiene possano concorrere al più generale insieme di azioni finalizzate alla tutela della legalità, della dignità delle persone, della sicurezza e della salute pubblica e che possano contribuire a determinare una condizione di miglior pace sociale e di integrazione dei vari soggetti della comunità bondesana;

Ritenuto quindi di mettere in campo azioni finalizzate alla coesione sociale e all'effettivo esercizio del diritto ad ottenere agevolazioni o sussidi sociali da parte del Comune, anche per non gravare impropriamente sui cittadini che corrispondono pertinenti carichi impositivi in ragione dei servizi che ricevono;

Considerato che pertanto appare confacente contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'omissione di tali versamenti da parte di soggetti che volontariamente potrebbero adottare una tale condotta, e ritenuto opportuno, a questo proposito, prevedere requisiti più rigorosi sotto il profilo personale, della possibilità di integrazione e di maggiore coerenza con le norme tributarie ed urbanistiche, anche al fine di combattere il fenomeno del degrado, del sovraffollamento urbanistico e delle locazioni irregolari;

Rilevato inoltre che, al tempo stesso, appare indispensabile verificare se il soggetto che chiede il cambio di residenza abbia una posizione regolare rispetto agli adempimenti tributari e fiscali di ambito comunale nei confronti del Comune di provenienza;

Ritenuto, a quest'ultimo proposito, di poter ritenere come la condizione economica sia un parametro essenziale che misura il grado di integrazione di ogni soggetto nella collettività e che può indicare inoltre e in modo attendibile il grado di fabbisogni di intervento dell'Amministrazione nei confronti della popolazione meno abbiente;

Ritenuto di richiedere ai cittadini stranieri e dell'unione europea che decidano di soggiornare in Bondeno, (art.4, co 3, D. Lgs n. 286/1998) senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al

soggiorno per sé e per i propri famigliari da attestare attraverso una dichiarazione e/o altra documentazione idonea; tale disponibilità può essere dichiarata anche sottoforma di dichiarazione dell'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In tale circostanza, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli Uffici competenti adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche;

Precisato che la richiesta di iscrizione anagrafica, la quale costituisce diritto soggettivo, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (cfr. Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995 n. 8) al di fuori di quelle che la legge espressamente prevede, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti economici di cui sopra, si pongono non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quali distinti e autonomi atti di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'applicazione di riduzioni e/o facilitazioni nella fruizione di servizi comunali o nell'erogazione di contributi economici a qualsiasi titolo;

Vista l'esigenza di provvedere in merito;

ORDINA

- 1) per la motivazione portata in premessa, che all'iscrizione anagrafica avanzata da soggetto cittadino straniero e dell'unione europea nel registro della popolazione residente del Comune di Bondeno, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, venga richiesto di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sé e per i propri famigliari come pure al pagamento di tributi inderogabili, (TIA tariffa di igiene ambientale, tariffa idrica, elettrica) correlati alla dimora o all'immobile di residenza da attestare attraverso una dichiarazione e altra documentazione idonea; tale disponibilità può essere dichiarata anche sottoforma di dichiarazione dell'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In tale circostanza, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli Uffici competenti adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche;
- 2) inoltre, in caso di cambio di residenza, - e con esclusione dei cambi di residenza all'interno del Comune di Bondeno - , deve essere accertato se il medesimo richiedente non abbia pendenze tributarie nei confronti del/i Comune/i di provenienza;
- 3) detto accertamento deve essere effettuato dai competenti Uffici (comunali, Guardia di Finanza, ecc.);
- 4) qualora, in occasione dell'accertamento suddetto sia verificata una situazione difforme in tutto o in parte da quella dichiarata, gli Uffici competenti provvederanno, con specifico procedimento amministrativo, a porre in essere le azioni del caso, tutte finalizzate alla salvaguardia del pubblico interesse inteso nella sua più ampia accezione, finanche all'interdizione dell'applicazione di riduzioni e/o facilitazioni nella fruizione di servizi comunali o nell'erogazione di contributi economici a qualsiasi titolo previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari del Comune di Bondeno;
- 5) avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, avanti il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia

Romagna, oppure entro 120 giorni dalla stessa data ricorso straordinario al Capo dello Stato.

6) la presente viene pubblicata sul sito internet del Comune di Bondeno.

Bondeno , li 09/11/2009

IL SINDACO
FABBRI Alan